

Annulabilità per conflitto di interessi arduo in compagini sociali “fotocopia”

Se c'è coincidenza dei soci di società “coordinate”, ribadito l'orientamento che vede nel buon andamento della garantita un vantaggio per la garante

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [24547/2016](#), in relazione ad un caso cui è applicabile la previgente disciplina societaria, prende in considerazione anche l'[art. 1394](#) c.c., in tema di **conflitto di interessi** tra rappresentante e rappresentato, nel momento in cui tale situazione è invocata rispetto all'amministratore di una società (nella specie, per azioni).

In particolare, ai sensi della citata disposizione, “il contratto concluso dal rappresentante (l'amministratore) in conflitto d'interessi col rappresentato (la società) può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era **conosciuto** o **riconoscibile** dal terzo”.

Le indicazioni fornite in materia dalla decisione in commento appaiono di sicuro interesse anche in esito alla riforma del diritto societario, dal momento che, nell'ambito della spa, pur essendo prevista una specifica norma in tema di interessi degli amministratori (l'[art. 2391](#) c.c.), si tendono a configurare margini di applicabilità anche per le indicazioni di cui all'[art. 1394](#) c.c. e, nell'ambito della srl, quest'ultima disposizione è sostanzialmente trasfusa nell'[art. 2475-ter](#) comma 1 c.c.

Ad ogni modo, il caso di specie riguardava una srl ed una spa riconducibili ai medesimi tre soci, legati da vincolo familiare, nelle medesime percentuali. Le società erano gestite dal medesimo amministratore unico (nonché socio di entrambe) e prevedevano oggetti sociali similari (e comprendenti la compravendita di immobili e la possibilità di rilasciare fidejussioni) ma, sostanzialmente, la srl veniva utilizzata come **“salvadanaio” di famiglia** dei soci, nel quale venivano riversati gli utili derivanti dall'attività commerciale della spa. Ad un certo punto, al fine di garantire l'ampliamento di un fido alla spa, la srl interveniva con una fideiussione. Poi, nel momento in cui la banca intimava alla srl il pagamento dei debiti della spa, in forza della citata fideiussione, la srl stessa ne eccepeva l'annulabilità in ragione della situazione di conflitto di interessi in cui si doveva ritenere che versasse il rappresentante legale che l'aveva concessa.

Si evidenziava, in particolare, come, dal momento che l'interesse della società è distinto da quello dei soci – singolarmente considerati ovvero come comunità riunita in assemblea – l'esistenza di un conflitto di interessi non poteva essere neutralizzato dalla **mera coincidenza delle compagini sociali**, con la conseguenza che l'atto sottoscritto dal comune amministratore, nell'esclusivo intento di soccorrere finanziariamente

la spa, non poteva ritenersi stipulato anche nell'interesse della srl.

La Suprema Corte non condivide tale ricostruzione. Si osserva, in primo luogo, come, in relazione all'[art. 1394](#) c.c., incomba sul soggetto che deduce l'annulabilità dell'atto compiuto dal rappresentante legale in conflitto di interessi l'**onere di provare** sia la sussistenza in concreto del conflitto che la conoscenza da parte del terzo (*cf.* Cass. n. [25361/2008](#)).

A fronte di ciò, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto di escludere l'annulabilità in ragione del fatto che la situazione complessiva faceva emergere come il buon andamento della spa si risolvesse anche in un indiscutibile vantaggio per la srl. Ed, inoltre, da un lato, l'operato dell'amministratore era stato ratificato dalla srl, e, dall'altro, neppure poteva residuare un interesse della srl distinto da quello dei soci non essendo stata dedotta l'esistenza di creditori della società potenzialmente danneggiati dalla fideiussione.

Rispetto a ciò rileva quanto già affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, quando vi è coincidenza dei soci di due società – siano esse di persone o di capitali (*cf.* Cass. n. [8472/1998](#)) o entrambe di capitali (*cf.* Cass. n. [3385/2004](#)) – e le stesse perseguano progetti imprenditoriali di tipo **unitario o quantomeno coordinato**, la fideiussione rilasciata dalla prima per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, perché il buon andamento della garantita si risolve in un vantaggio per la garante.

Ma, nella specie, ciò che maggiormente aveva condotto verso l'impossibilità di una declaratoria di annullabilità della fideiussione era la mancanza di prova circa la **conoscibilità del conflitto di interessi** da parte della banca. Ed infatti, per un verso, la situazione complessiva lasciava trasparire una comunanza di interessi e, per altro verso, si era tentato di fornire la prova della conoscenza della ipotizzata situazione conflittuale solo allegando circostanze non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.

Ma la Suprema Corte ricorda come tale tentativo sia in contrasto con quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa il fatto che la sussistenza e la conoscibilità del conflitto devono essere apprezzate con riferimento alla data del compimento dell'atto, non essendo questo invalidabile “a posteriori” **per eventi sovrappiunti** che possano contrapporre interessi prima paralleli (*cf.* Cass. n. [3385/2004](#) e Cass. n. [8472/1998](#)).